

**IL FORO
ITALIANO**
FONDATO NEL 1876
DA ENRICO SCIALOJA

Sezioni unite; udienza 22 dicembre 1925; Pres. D'Amelio P. P., Est. Petrone, P. M. De Santis (concl. conf.); Ferrovie dello Stato c. Ahrens (Avv. Maniscalco)

Source: *Il Foro Italiano*, Vol. 51, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1926), pp. 327/328-331/332

Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23124448>

Accessed: 22-10-2019 09:14 UTC

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

sità di fornire alle parti con la uniformità costante dei suoi pronunziati un criterio sicuro ed inderogabile, al quale possano le stesse attenersi nelle liti, ritiene di dovere seguire nel caso in esame il medesimo avviso, come quello che più risponde al rigore dei principi.

Infatti senza esporre qui quanto in favore della tesi, che al danneggiato compete soltanto l'azione *ex contractu* si è scritto in dottrina e giurisprudenza, trattandosi di controversia oramai annosa e dibattutissima, è il caso di accennare soltanto ad alcuni concetti fondamentali.

E pria di tutto, la risoluzione adottata dalla Corte di appello presuppone una inesatta concezione di quella che a norma dell'art. 1123 cod. civ. è la legge del contratto.

Le parti, invero, possono astenersi dal provvedere, mercè apposite stipulazioni, al regolamento di un determinato rapporto obbligatorio; in tal caso la fonte delle loro obbligazioni è, a norma dell'art. 1097 cod. civ., costituita dalla legge; e quindi è alle norme comuni del diritto, che devesi attingere il criterio, dal quale deve essere disciplinato l'esercizio delle azioni rispettive quando non esista contratto.

Ma quando, viceversa, siasi tra le parti legittimamente costituito un vincolo contrattuale per disciplinare i loro rapporti, in questa ipotesi, per lo stesso art. 1097, la fonte delle loro obbligazioni è il contratto, che giusta il citato art. 1123 ha forza di legge per coloro che l'hanno fatto. E poichè è oramai pacifico in dottrina e giurisprudenza, che, tra gli obblighi assunti dal vettore con il contratto di trasporto, vi è quello (anche se non espresso, a norma dello stesso art. 1123) di consegnare le merci in arrivo nel medesimo stato, in cui le ha ricevute in partenza, e di provvedere all'incolumità del passeggero, durante il viaggio, è giuocoforza riconoscere, che unicamente dalla violazione del contratto e non anche dalla violazione del principio *neminem laedere*, di cui all'art. 1151 cod. civ., scaturisce l'azione per il risarcimento dei danni alle persone o alle cose derivati dalla mala esecuzione del contratto.

L'affermazione che il suddetto principio di ragione comune *neminem laedere* è al di fuori e al di sopra del contratto, è vuota di contenuto giuridico, perchè non vi è norma, nè principio di ragione che valga a far attribuire la dedotta prevalenza alla disposizione legislativa sulla legge del contratto, quando questa non sia contraria ad una norma di ordine pubblico. Nè vale opporre, che, nella ipotesi in cui non esista contratto, il danneggiato verrebbe a trovarsi in una condizione migliore del caricatore o passeggero munito di contratto, giacchè, a parte l'assurdità della ipotesi, ed a parte la necessità di decidere le cause non in base ad ipotesi, certa cosa è che, esistendo il contratto, ciascuna delle parti ha l'obbligo di provvedere all'esercizio dei suoi diritti uniformandosi alla legge del contratto e non può invocare diritti maggiori e diversi.

Nè, infine, può con fondamento sostenersi che, esistendo un giudicato penale di condanna a carico di persona preposta dal vettore all'esecuzione del contratto e dal cui doloso comportamento siano derivati danni, spetti al danneggiato l'azione di risarcimento per responsabilità indiretta contro il vettore ai sensi dell'art. 1153 cod. civ.

In virtù di questa obiezione, incombeva alla Corte di merito l'obbligo di esaminare, in punto di fatto, se, per la natura stessa del contratto di trasporto con una grande azienda, possa questo personalmente essere eseguito dal

vettore e non ne sia invece ordinariamente commessa l'esecuzione agli agenti che ne dipendono; e se quindi sin dal momento della stipulazione il vettore, per tacito accordo, assuma a suo carico la responsabilità dei danni occasionati dal fatto o dall'omissione dei suoi commessi.

La risposta affermativa a questo quesito avrebbe dovuto indurre la Corte ad affermare che la norma di diritto pubblico contenuta nell'art. 1153 non resta frustrata dall'esclusione dell'azione per colpa aquiliana, dovendosi quella norma ritenere trasferita nel contratto per il suddetto tacito accordo, e che, quindi, se il vettore ha l'obbligo di non sottrarsi all'assunta responsabilità indiretta, alligando la mancanza di *culpa in eligendo* o *in vigilando*, ha altresì il diritto di non vedersi esposto ad altra azione che non sia quella nascente dal contratto.

Non potendosi adunque giustificare il concorso delle azioni ritenuto dalla Corte di appello, la quale, per l'eccezione prescrizione, doveva invece stabilire se fosse tuttavia in vita l'unica azione, che il Vitale poteva ancora sperimentare, cioè quella *ex contractu*, la sentenza denunziata deve essere annullata e non è il caso di scendere all'esame degli altri mezzi del ricorso della « Sicilia » che restano assorbiti.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sezioni unite; udienza 22 dicembre 1925; Pres. D'AMELIO P. P., Est. PETRONE, P. M. DE SANTIS (concl. conf.); Ferrovie dello Stato c. Ahrens (Avv. MANISCALCO).

(Sent. denunciata: App. Palermo 31 luglio 1924).

Responsabilità civile — Morte del danneggiato — Azione di risarcimento da parte degli eredi — Natura.

Responsabilità civile — Danni — Misura e valutazione — Danni mediati e indiretti — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1151, 1229).

Responsabilità civile — Danni — Danni esclusivamente morali — Irrisarcibilità.

Responsabilità civile — Interessi sulla indennità — Natura — Decorrenza.

I parenti che domandano il risarcimento di danni per la morte di un loro congiunto avvenuta per altrui fatto colposo agiscono iure haereditatis e non iure proprio. (1) Anche quando l'evento dannoso derivi da colpa extracontrattuale i danni risarcibili, come nel caso di responsabilità contrattuale, sono soltanto quelli immediati e diretti. (2).

(1-2) La sentenza emessa nella stessa causa dalla Corte d'appello di Palermo in data 31 luglio 1924 ed ora cassata dalle Sezioni Unite è stata pubblicata in questa Raccolta, a col. 1046 parte I del vol. del 1924, con nota di richiamo dei precedenti, fra i quali la decisione, anch'essa pronunciata nella stessa causa, della Cassazione palermitana del 31 dicembre 1919 e pubblicata in questa Raccolta a col. 171 parte I del vol. del 1918.

Per la giurisprudenza posteriore, sulla veste con cui agiscono gli eredi del danneggiato, vedi in senso opposto a quello accolto dalle Sezioni unite: App. Milano 13 gennaio 1924 e Trib. Venezia 30 luglio 1923 (*Foro it.*, Rep. 1924, voce *Resp. civ.*, numeri 249, 284).

E sul punto della reversibilità del danno indiretto, App. Milano 30 gennaio 1924 (*Foro it.*, Rep. 1924, voce *Resp. civ.*, n. 253).

I danni morali in sè stessi non possono essere oggetto di risarcimento e soltanto potranno esserlo le conseguenze derivatene nel patrimonio del danneggiato se e per quanto esistano. (3)

Gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale sono compensativi e quindi decorrono dal giorno del l'evento dannoso. (4)

La Corte ecc. (*Omissis*) — Considerato che col primo motivo si censura la sentenza denunciata sotto due profili. Si dice, anzitutto, che erroneamente la Corte di rinvio abbia ritenuto spetti ai resistenti Ahrens azione di risarcimento di danni, per la morte del loro congiunto Roberto Ahrens, anche *iure haereditatis*, oltrechè *iure proprio*. Tale censura è pienamente fondata. Infatti, se le azioni spettanti agli eredi, in tale qualità, non possono logicamente e giuridicamente essere se non quelle stesse che avrebbe potuto esercitare il *de cuius*; ne segue che intanto è possibile l'esperimento *iure haereditatis* di un'azione di danni dipendenti dalla morte di una persona, in quanto il diritto al risarcimento fosse acquisito già a costei, nel momento del decesso. Ma se tali danni, in quanto derivanti dalla morte, non possono logicamente non essere a questa successivi, è evidentemente assurda la concezione, rispetto ad essi, di un soggetto originario di diritto che più non esisteva quando i medesimi si verificarono. Ed allorchè in contrario deducesi che l'azione di danni nasce non dalla morte, ma dalla lesione che ha causato la morte, e che fra questa e la lesione istessa deve pur sempre intercedere un intervallo di tempo che, pur quanto minimo fino all'attimo, è sufficiente a che, durante il suo corso, il lesionato acquisti il diritto ai danni derivanti dalla lesione; anzichè contraddire ai concetti anzidetti, si fornisce ad essi argomento di conferma. Imperocchè, se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto. Onde, in rapporto alla persona del lesionato, come subbietto dell'azione di danni, questi restano senz'altro confinati nell'ambito dei danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, ed è soltanto rispetto ad essi che gli eredi possono agire *iure*

(3) Conf. Cass. Torino 4 febbraio 1922 (*Foro it.*, 1922, I, 319) con nota dell'Avv. FRANCESCO GAMBAROTTA. La giurisprudenza può ormai dirsi pacifica nello stesso senso e la stessa Cassazione del Regno vi si è già pronunciata con tre sentenze del 7 marzo, 20 ottobre, 7 novembre 1924 (*id.*, Rep. 1924, voce *Resp. civ.*, n.n. 277, 279, 280). Per altri richiami, posteriormente alla surricordata sentenza della Cassazione di Torino, vedi i nostri Repertori annuali alla voce citata.

(4) Nello stesso senso: App. Milano 11 maggio 1920 (*Foro it.*, 1920, I, 554) con nota di richiami. Per la giurisprudenza posteriore, vedi, parimenti nello stesso senso, App. Venezia 31 gennaio 1924, App. Milano 13 maggio 1924, App. Torino 24 marzo 1924, Cass. Regno 29 ottobre 1924, stessa Corte 7 marzo 1924 (*id.*, Rep. 1924, voce *Resp. civ.*, n.n. 45, 217, 259, 261, 278); App. Trani 3 settembre 1923, Cass. Regno 14 giugno 1924, (*id.*, Rep. 1924, voce *Interessi*, nn. 12, 13); App. Palermo 30 luglio 1923, Trib. Milano 30 dicembre 1922, Cass. Torino 1 agosto 1922 (*id.*, Rep. 1923, voce *Interessi*, nn. 3-5); App. Roma 3 maggio 1921 e 7 maggio 1922, App. Trani 9 maggio 1921 (*id.*, Rep. 1922, voce cit. n.n. 8-10); App. Catanzaro 5 maggio 1922 (*id.*, Rep. 1922, voce *Resp. civ.*, n. 113); App. Milano 15 dicembre 1920 (*id.*, Rep. 1921, voce *Interessi*, n. 5). — *Contra*: Trib. Busto Arsizio 1 aprile 1924 (*id.*, Rep. 1924, voce *Resp. civ.*, n. 254).

haereditatis. Del resto, poichè è precisamente nel senso dell'esclusione di un'azione *ex iure haereditatis* ai danni dipendenti dalla morte di una persona, che questo Supremo Collegio ha ripetutamente pronunciato, non è il caso d'indugiare ulteriormente nell'illustrare il fondamento e la ragionevolezza di soluzione simile. (*Omissis*)

E' fondata la seconda censura, in quanto evidentemente erroneo è il concetto accolto dalla Corte di rinvio, in dissenso con la Corte di cassazione anzidetta, che non sia applicabile alla responsabilità per colpa extra-contrattuale ed aquiliana la norma, secondo cui il risarcimento dei danni dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione non si estenda, ai termini dell'art. 1229 cod. civ., « se non a ciò ch'è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento » istesso.

Questo Supremo Collegio si è ripetutamente pronunciato contro inapplicabilità siffatta, e non trova ora ragioni per recedere da tale insegnamento. Allorquando, invero, nelle disposizioni concernenti la responsabilità da delitto o quasi-delitto (art. 1151 e seguenti cod. civ.), il legislatore dichiara obbligato l'autore del fatto illecito a risarcire il danno che tale fatto abbia « arrecato » e « cagionato », dimostra di mantenere fermo, in materia di responsabilità simile, il principio contenuto nell'anzidetto art. 1229; imperocchè tanto nella locuzione « ciò ch'è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento » di cui all'art. 1229 in parola, quanto in quelle di « danno arrecato » e di « danno cagionato » dal fatto illecito extra-contrattuale, usate nell'art. 1151 e seguenti cod. civ., è sostanziato il concetto unico che, al fine della reintegrazione del patrimonio leso, debba essere considerato ogni diminuzione la quale ripeta la sua causa vera e diretta dal fatto illecito contrattuale od extracontrattuale. In altri termini, le locuzioni su mentovate esprimono entrambe il concetto della causalità, del vincolo cioè di causa ad effetto, che deve intercedere tra il fatto illecito ed il danno, perchè quest'ultimo sia risarcibile. E poichè tale vincolo, in tanto può logicamente e giuridicamente esistere, in quanto il danno costituisca una conseguenza necessaria del fatto illecito e la locuzione « conseguenza diretta ed immediata » esprime precisamente concetto siffatto di « necessaria dipendenza »; è agevole comprendere come le diverse disposizioni in esame, pur a traverso espressioni letteralmente differenti, siano nondimeno informate all'unico concetto su mentovato. E non altrimenti potrebbe essere, dal momento che la relazione fra gli elementi d'ingiuria e di responsabilità, che compongono, siccome incide un illustre giurista, la nozione unica del fatto illecito, nei suoi caratteri fondamentali e nelle sue conseguenze, rimane sempre inalterata, « come rimane il rapporto necessario di causalità che commette al primo elemento (ingiuria) la estensione del secondo (responsabilità) », sia che si versi in tema di colpa contrattuale, che in tema di colpa extracontrattuale. Confermano poi intelligenza siffatta della legge i Lavori preparatori del codice civile. (*Omissis*)

Che col quarto motivo si censura la sentenza denunciata, per avere la Corte di rinvio ritenuto la risarcibilità dei danni morali puri, indipendentemente dalla loro ripercussione sul patrimonio del danneggiato, con evidente violazione del giudicato al riguardo formatosi e dei principii vigenti in materia.

Che la censura è pienamente fondata, sia perchè la sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto la risarcibilità dei danni morali solo in quanto e per quanto aventi una

ripercussione sul patrimonio del danneggiato, fu confermata dalla Corte del merito, con la prima sua sentenza, e questa, non denunciata al riguardo alla Cassazione, acquistò su tale punto autorità di cosa giudicata; sia perchè, in ogni caso, precisamente nel senso di una risarcibilità dei danni morali, confinata nei limiti anzidetti si è costantemente pronunciato questo Supremo Collegio, in base alla considerazione, in specie, che nota caratteristica ed essenziale dei danni morali puri sia l'assenza di ogni lesione di diritto suscettibile di reintegrazione, sotto forma di equivalente economico.

Che coll'ultimo motivo si censura la sentenza denunciata per aver ritenuto trattarsi nella specie d'interessi compensativi, quali integrazione della riparazione pecuniaria, quando invece lo stesso fatto di essere stati chiesti con decorrenza dal giorno della domanda lo escludeva, e, in ogni caso, non ricorrono gli estremi di specie simile d'interessi.

Ma la censura non ha fondamento. Questo Supremo Collegio ha, infatti, anche di recente, come già in altre sue molteplici precedenti pronunce, insegnato che nei casi in cui non occorre una costituzione in mora non si applichi il broccardo *in illiquidis non fit mora*, e che fra tali casi rientri appunto quello degli interessi sulle somme dovute per risarcimento dei danni derivati da delitto o quasi-delitto, sul motivo che, per essere l'obbligo del rifacimento del danno conseguenza giuridica del fatto illecito, il debitore sia, dal momento di esso, in mora, e tale stato di mora *ex re* duri fino al rifacimento completo del danno, in guisa da costituire in sostanza gli interessi legali una integrazione della riparazione pecuniaria. Ora, poichè nella specie trattasi precisamente di azione di risarcimento di danni *ex delicto*, a ragione la Corte di rinvio ha ritenuto che gli interessi sulle somme relative siano compensativi e, come tali, dovuti dal giorno del fatto illecito. Nè, siccome dalla ricorrente pretendesi, ha contraddetto poi la Corte medesima a concetto simile, quando, in concreto, ha stabilito che tale decorrenza abbia luogo dal giorno della domanda; una volta che essa ha avuto cura di rilevare come i danneggiati, pur avendo definiti precisamente compensativi detti interessi, avessero, non pertanto, identificato proprio e soltanto nel giorno anzidetto quello della decorrenza di essi, e però non fosse dato a lei di retrotrarre tale data, senza incorrere nel vizio di pronuncia *ultra petita*. Nè da tale identificazione era dato dedurre la conseguenza che non si trattasse di interessi compensativi o che almeno tali in effetti non li avessero considerati le parti creditrici; imperocchè, prescindendo pure dal rilievo che la Corte di rinvio ha, con insindacabile apprezzamento di fatto, ritenuto che le parti avessero definito gli interessi in disputa proprio come compensativi, egli è certo che la definizione giuridica dei rapporti e fatti sottoposti all'esame del giudice compete esclusivamente a quest'ultimo, e che, di conseguenza, ben lecito è allo stesso di definire tali rapporti o fatti in modo differente da quello delle parti contendenti.

Infine, fa appena d'uopo rilevare come inesattamente abbia la ricorrente invocato, a sostegno del suo assunto, l'autorità della sentenza più volte cennata della cessata Cassazione di Palermo, dal momento che questa, anzichè escludere che gli interessi controversi fossero compensativi, affermò soltanto che la Corte di merito li aveva, nella sentenza a lei denunciata, definiti come interessi di mora, e che, come tali, andassero essi soggetti, quanto alla decorrenza, alle norme riguardanti tale specie d'inte-

ressi. Ma è evidente che, una volta stabilito invece, giusta la sentenza della Corte di rinvio, che si tratti d'interessi compensativi, sia venuto meno il fondamento per l'applicabilità di tali norme.

Per questi motivi, cassa parzialmente ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione II civile: udienza 6 agosto 1925: Pres. BISCARO, Est. MARTUCCI, P. M. SALVIATI (concl. conf.); Società Acquedotto del Serino (Avv. GRASSO) c. Fiore (Avv. DI MENNA).

(Sent. denunciata: Trib. Napoli 10 agosto 1921)

Spese giudiziali in materia civile — Provvedimento del giudice delegato per la liquidazione — Integrazione della sentenza di condanna — Notificazione alla parte (Cod. proc. civ., art. 50, 183, 367, 375, 377).

Il provvedimento del giudice delegato che liquida le spese di giudizio alle quali il soccombente è stato condannato, è integrativo della sentenza di condanna e va perciò notificato, nelle forme di questa, alla parte e non al procuratore; e conseguentemente la notifica fatta al procuratore non fa decorrere i termini per l'opposizione. (1)

La Corte, ecc. (*Omissis*) — Osserva che il ricorso è fondato.

Il provvedimento col quale il giudice delegato procede alla liquidazione delle spese, alle quali il soccombente è stato condannato, non è una ordinanza, come erroneamente ha ritenuto la Corte di merito.

Le ordinanze sono quelle che si pronunciano nel corso della istruzione della causa sulla istanza di una parte, con citazione dell'altra (art. 50 cod. proc. civ.).

Il provvedimento di liquidazione delle spese non viene emesso in corso di causa, ma dopo che il giudizio è esaurito con la sentenza che definisce la lite, nè occorre la citazione dell'altra parte, bastando che l'interessato, e cioè quello a cui favore è stata pronunciata la condanna alle spese, faccia domanda per la loro liquidazione.

Come chiaramente rilevasi dal carattere e dalla finalità del detto provvedimento, esso non costituisce che il necessario complemento della sentenza.

Difatti la pronuncia sulle spese consta di due parti, la condanna del soccombente, e la liquidazione delle spese. Tanto la condanna alle spese, quanto la liquidazione sono demandate alla stessa autorità giudiziaria che decide sulla lite. Perciò la legge prescrive nell'art. 375 cod. proc. civ. che la sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione. Può accadere che l'autorità giudiziaria non abbia qui elementi necessari per liquidare le spese, il che si verifica quando non sia stata prodotta la nota relativa, ed allora viene delegato un giudice.

Il giudice, per effetto della delega, esercita le stesse funzioni dell'autorità giudiziaria delegante, nelle veci della

(1) Vedi, in senso conforme, Cass. Torino 10 agosto 1923 (*Foro it.*, Rep. 1923, voce *Spese giudiziali*, n. 24) e App. Brescia 18 marzo 1922 (*id.* 1922, I, 364), con nota di richiami. In senso contrario, vedi da ultimo, App. Firenze 26 febbraio 1924, (*Foro it.*, Rep. 1924, voce cit., n. 80) e App. Trani 20 febbraio 1922 (*id.*, Rep. 1922, voce cit., n. 24).